

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

RIVISTA BIMESTRALE
ANNO XXXVII

a cura di
GUIDO ALPA
E PAOLO ZATTI

5/2021

 edicolaprofessionale.com/NGCC

**Le risorse digitali nel paradigma
dell'art. 810 cod. civ. ai tempi della *blockchain*.
Parte prima**

di Massimo Giuliano



Le risorse digitali nel paradigma dell'art. 810 cod. civ. ai tempi della *blockchain*.

Parte prima

di Massimo Giuliano*

SOMMARIO: 1. Introduzione. L'evoluzione semantica della nozione di 'cosa' nell'era della società digitale. – 2. La necessità di una rilettura dell'art. 810 cod. civ. nel tentativo di ridefinizione del perimetro della nozione di 'cosa'. – 3. L'informazione digitale *scarsa*: un nuovo bene giuridico digitale alla ricerca di un rimedio. – 4. Il *file* quale cosa mobile suscettibile di appropriazione: il nuovo corso della giurisprudenza penale. Il lento e indispensabile processo di aggiornamento della nozione di 'cosa' nella società dei beni digitali. – 5. *Segue*: la smaterializzazione del denaro contante: da *ideal unit* a merce digitale.

1. Introduzione. L'evoluzione semantica della nozione di 'cosa' nell'era della società digitale.

Il passaggio a un'economia fondata sulla società tecnologica, che trova espressione nell'informazione digitale, ha determinato nuove e rilevanti problematiche intorno al tema della qualificazione dell'informazione quale bene giuridico. Difatti, è risultato del tutto inadeguato lo studio tradizionale dei beni, non più riconducibile a un tipo unitario, ma frammentato in ragione della molteplicità dei fenomeni giuridici riferibili ai «nuovi beni», ciascuno con caratteristiche diverse e di difficile categorizzazione. Difatti, lo sviluppo dell'informatica e delle tecnologie applicate alla comunicazione, grazie alla possibilità di rappresentare in informazioni digitali beni primari del mondo materiale, ha creato settori innovativi di attività di impresa, incentrati principalmente proprio sullo scambio di dati e informazioni.

L'informazione digitale, proprio per la sua natura numerica¹, può essere infinitamente espandibile, in quanto riproducibile senza limiti, ed essere a-spaziale, quindi, ovunque in qualsiasi istante. Da dato grezzo², grazie a un processo di elaborazione e trasformazione,

può diventare qualcosa di più complesso, come un'opera letteraria o cinematografica, una banca dati, un *software*³, ovvero sia essere oggetto di rapporti giuridici e acquistare un valore economico; diventare, quindi, un prodotto commerciabile a sé stante, un bene giuridico⁴ dotato di utilità per chi ha il diritto di utilizzarla e, dunque, rilevante per l'ordinamento⁵.

Tuttavia, l'informazione, inafferrabile, replicabile all'infinito senza costi incrementali, difficile da controllare nello sfruttamento, pone una serie di dubbi, non solo tra gli economisti, in ordine all'attribuzione di un valore, ma anche, e in special modo, tra i giuristi. L'informazione assume, infatti, un valore multiforme poiché può riferirsi a qualsiasi bene esistente nella realtà materiale, che sia un libro, una foto, un'immagine o un titolo di proprietà di un'auto, di un immobile. Il procedimento di datificazione⁶ dell'intero mondo materiale crea, tuttavia, un mondo digitale parallelo, che è in continua relazione con il primo, ma che ha delle proprie regole, sottratto alle interferenze del diritto nazionale o sopranazionale⁷. Sorge, dunque, la necessità di stabilire regole che siano in grado di disciplinare azioni che nascono e si sviluppano all'interno di un metaterritorio⁸, la rete

* Contributo pubblicato in base a *referee*.

La Seconda parte del Saggio sarà pubblicata nel prossimo fasc. 6 di questa *Rivista*.

¹ Nell'ambiente digitale ogni informazione, anche la più elaborata, può essere ridotta in cifra binaria, c.d. *bit* (sintesi del termine inglese *binary digit*), vale a dire a una sequenza di 0 e di 1. Un *bit* è il più piccolo elemento atomico del DNA dell'informazione. Cfr. NEGROPONTE, *Essere digitali*, Sperling & Kupfer, 2001, 3 ss.

² L'informazione nasce a partire dal dato, quale entità suscettibile di essere organizzata in informazioni.

³ Si veda SAMMARCO, *I nuovi contratti dell'informatica*, Cedam, 2006, 183, il quale in nota rinvia a DI GIANDOMENICO, *Natura giuridica e profili negoziali del software*, Esi, 2000, 356, per il quale «il bene immateriale può essere individuato nella sua oggettiva autonomia solo quando assume quei requisiti minimi che permettono di distinguere da una

generica attività intellettuale dell'individuo, quando cioè si identifica in una informazione, effetto dell'elaborazione e della sintesi di una serie di dati di ingresso capace di creare un dato nuovo».

⁴ In ordine alla qualificazione giuridica dell'informazione si veda *infra*.

⁵ COSTANZO, *La circolazione dell'informazione giuridica digitalizzata: fenomenologia e profili problematici*, in *Inf. e dir.*, 1999, 580.

⁶ Si parla anche di datificazione per indicare la raccolta di enormi quantità di dati, i c.d. *big data*, al fine di una loro analisi.

⁷ In questo senso ZENO ZENCOVICH, *Big data e epistemologia giuridica*, in FARO, FROSINI, PERUGINELLI (a cura di), *Dati e algoritmi, Diritto e diritti nella società digitale*, il Mulino, 2020, 16 s.

⁸ Inteso come qualcosa di esterno, anche se localizzato di volta in volta in corrispondenza di un territorio riconosciuto dalla comunità internazionale. In questo senso CAMMARATA, *Quali leggi per il "territorio*